

SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA
LA RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Settore Affari Legislativi e
Coordinamento Commissioni Assembleari

Assemblea Legislativa

OGGETTO: Iscrizione argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

Deliberazione di Giunta Regionale **n.1964 del 13/11/2023**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2024)

Distinti saluti

Firmato
ROBERTA BIANCHEDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1964 del 13/11/2023

Seduta Num. 47

Questo lunedì 13 **del mese di** Novembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/2069 del 09/11/2023

Struttura proponente: SETTORE BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-
2026 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2024)

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Riccardo Natali

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

Visti:

- lo Statuto regionale;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto applicabile;
- l'art. 3 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente);
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2024-2026 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2024-2026;

Dato atto che la relazione è illustrata alla Giunta dall'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE viene approvata unitamente al progetto di legge ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo Adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022", che si assume a riferimento;
- la deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e successive modifiche e integrazioni;

Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 6599 del 28 marzo 2023 recante "Modifica micro assetti organizzativi e conferimento incarico dirigenziale di settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche finanziarie";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)", la relazione e la scheda tecnico-finanziaria nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale per l'approvazione a norma di legge;
- c) di trasmettere al Collegio dei revisori dei conti il progetto di legge di cui al punto a);
- d) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - -

RELAZIONE

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Con il presente articolo, si autorizza una rimodulazione delle risorse inizialmente previste a favore dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 3 Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

Nel 2024 ricorrono i centocinquanta anni della nascita di un grande scienziato come Guglielmo Marconi, di cui il nostro territorio ospita la Fondazione a lui intitolata le cui origini, con vesti istituzionali diverse, risalgono al 1938. Ricorrono anche i cento anni della nascita di Ezio Raimondi, grande intellettuale e critico letterario, componente del gruppo de il Mulino e presidente per quasi venti anni dell'IBACN, che caratterizzò come officina progettuale. In entrambi i casi la Regione intende intervenire direttamente anche per valorizzare i profili concernenti il patrimonio culturale e l'eredità culturale che hanno lasciato.

Art. 4 Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

In continuità con quanto definito dall'articolo 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 12, la regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario per ognuno degli esercizi 2024, 2025, 2026 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi.

La regione Emilia-Romagna, in tal modo, intende sostenere le attività della Fondazione di ricerca e di studio in materia storico-religiosa orientate a favorire il dialogo e la comprensione tra le culture per una pacifica convivenza civile; in particolare, attraverso borse di studio annuali o biennali per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorali, il sostegno alle pubblicazioni scientifiche e formazione alla ricerca unitamente alla promozione di eventi di ampia rilevanza istituzionale.

Art. 5 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza una integrazione per l'esercizio 2026 del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 6 Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con l'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022, al fine di potenziare il brand della Motor Valley attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.

A fronte della mancata realizzazione dell'evento nel 2023, a causa dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel maggio del 2023 che aveva prodotto anche l'allagamento della struttura, si è ravvisto l'esigenza di dare continuità all'evento nel 2026.

Con il presente articolo si integrano pertanto le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Art. 7 Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con il presente articolo la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, incentiva interventi volti a potenziare l'attrattività turistica del territorio regionale ed in particolare della Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e brand di rilievo internazionale che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori; la Regione, inoltre, favorisce la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi internazionali che producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di rafforzamento dell'immagine della Regione nei mercati internazionali.

In tale ambito, con il presente articolo la Regione sostiene l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola. La struttura in esame richiede, infatti, interventi di potenziamento ed ammodernamento per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, nell'ambito di una strategia di potenziamento territoriale attraverso un più vasto programma di investimenti messi in campo dal Comune di Imola.

A tal fine con il comma 1 si autorizza la Regione a concorrere con un contributo straordinario per l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola, a favore del Comune di Imola, proprietario della struttura.

Si demanda, inoltre, ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità di concessione ed erogazione del contributo in esame, in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'art. 55 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 10 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

La norma ha la finalità di consentire alla Regione di assegnare ai Comuni ed alle loro Unioni risorse per interventi di ripristino o consolidamento di ponti necessari alla loro messa in sicurezza per evitare chiusure e/o limitazioni alla circolazione lungo la rete comunale, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell'importanza del collegamento garantito dai ponti.

Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 12 Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

A fonte della necessità di garantire la programmazione territoriale dei servizi, si rende necessario rifinanziare per il triennio 2024-2026 il contributo previsto dalla legge regionale n. 11 del 2021 a favore delle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche, a sostegno dei maggiori costi di gestione non governabili come quelli derivanti dall'applicazione del Contratto di lavoro nazionale Autonomie Locali e da un regime fiscale più oneroso rispetto ai gestori privati.

Art. 13 Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

La regione Emilia-Romagna sostiene, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6, le donne vittime di violenza e i loro figli minori, per consentire di ripristinare la propria autonoma individualità.

Con il presente articolo, viene data attuazione alla risoluzione unitaria approvata all'unanimità dei Gruppi assembleari, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa del 13 dicembre 2021 "per l'eliminazione della violenza contro le donne".

La Giunta regionale con propria deliberazione potrà stabilire beneficiari, tipologie di interventi, criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi per interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

Art. 14 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l'esercizio 2026.

Art. 15 Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

La regione Emilia-Romagna ha disciplinato i Centri agroalimentari ed i mercati all'ingrosso con legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso) e sul territorio regionale sono presenti ed operativi 3 Centri Agroalimentari (quelli di Bologna, Parma, Rimini), 8 mercati ortofrutticoli, 6 mercati ittici, 1 mercato avicunicolo e 1 mercato del bestiame.

Nel 2019 ha preso l'avvio un processo di aggregazione organizzativa ed operativa, con l'obiettivo di favorire il rilancio di queste importanti strutture e del settore agroalimentare, quale settore strategico del territorio regionale: i 3 Centri Agroalimentari di Parma di Bologna e di Rimini hanno siglato un protocollo di intesa per la costituzione di una rete d'impresе denominata "Rete di imprese Emilia Romagna Mercati", a cui nel 2020 si è aggiunta anche la Filiera Ortofrutticola Romagnola.

Il 10 settembre 2021 con la sigla del contratto di rete di imprese ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della Legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione al Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato dall'art.1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, tra CAL Srl, CAAB Spa, CAAR Spa e FOR Spa viene costituito il soggetto giuridico "EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE", con sede giuridica a Bologna e sedi operative presso le quattro società promotrici.

La finalità della Rete persegue, in primo luogo l'obiettivo di aumentare la competitività del sistema agroalimentare esistente attraverso una rappresentazione unitaria dei Mercati, con particolare riferimento alla promozione sui mercati esteri, mettendo a sistema questo tipo di attività già svolte dai CAA e mercati, ma in maniera frammentata e non continuativa ed assicurando una maggiore efficacia nella promozione dell'importante patrimonio di prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali figurano, accanto ad altre rilevanti eccellenze del Made in Italy anche i prodotti ortofrutticoli, alcuni dei quali con indicazione geografia.

In piena coerenza con le finalità di recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, della lotta allo spreco e della tutela dell'ambiente perseguite dalla regione Emilia-Romagna, la Rete ha altresì avviato un percorso di sviluppo – denominato «progetto di logistica solidale» - legato al ruolo di hub organizzativo e logistico per la raccolta di eccedenze ortofrutticole, rese disponibili dalle organizzazioni di produttori grazie agli interventi di gestione delle crisi di mercato sovvenzionati dall'UE, e la loro distribuzione a fini di solidarietà alle comunità degli indigenti regionali, consentendo una ottimizzazione logistica della distribuzione dei prodotti alle associazioni caritatevoli e favorendo una diversificazione dei prodotti messi a disposizione nelle varie realtà territoriali.

Con il presente articolo, la Regione intende pertanto supportare e sostenere azioni e progetti promossi dalla Rete volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore e progetti ed iniziative dirette a contribuire al

recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente.

Art. 16 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per gli esercizi 2024 e 2025 al fine di potenziare gli interventi previsti nell'ambito della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 per finanziare iniziative volte all'attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel contesto regionale.

Art. 17 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell'istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l'apprendistato.

Art. 18 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie a promuovere progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

Art. 19 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola superiore sport invernali turismo "ski college" attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

Art. 20 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, si autorizza la rimodulazione degli aiuti che la regione Emilia-Romagna intendeva concedere, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Art. 21 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse destinate a concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), e alla realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 22 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede l'integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 23 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse previste dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2022 per la realizzazione di opere di bonifiche strategiche per la Regione Emilia-Romagna.

Art. 24 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Con il presente articolo, si prevede l'istituzione di un nuovo regime di aiuto per l'acquisto da parte delle imprese agricole di riproduttori maschi di razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, iscritti nei libri genealogici.

Con atto della Giunta regionale verrà approvato un apposito bando in cui verranno definiti l'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 25 Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

Con il presente articolo, si prevede un nuovo regime di aiuto a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, a fronte dell'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi. La rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale implica una sfida impegnativa per l'istruzione agraria, cui viene chiesto di formare tecnici in grado di supportare questi cambiamenti. Per tali motivi, la Regione intende supportare gli istituti ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, nel potenziamento delle attrezzature tecnico scientifiche, per rendere gli insegnamenti teorici e pratici maggiormente funzionali alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico.

Con atto della Giunta regionale verranno definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare.

Art. 26 Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie a garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana; la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Art. 27 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28 Entrata in vigore

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2024.

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2024)

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono ridotte nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.

Art. 3

Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di
Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla
nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

1. La regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi,

nato a Bologna nel 1874 e i cento anni dalla nascita Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1924.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna effettuerà, nell'esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 4

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 21 della legge regionale 1° agosto 2017 n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 5

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 6

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall' art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 7

Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Al fine di potenziare ulteriormente il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico e a fronte della necessità di ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola che richiede interventi strutturali per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Imola, proprietario della struttura, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell'esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2026.

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'articolo 55 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 700.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 8

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 6.400.000,00 nel 2026 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 3.250.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 1.570.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, nell'ambito della Missione

11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 13

Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

1. La regione Emilia-Romagna, al fine di garantire accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli o figlie minori nell'ambito di un progetto personalizzato di uscita dalla violenza di genere, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 14

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 15

Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agro alimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'agroalimentare quale settore produttivo strategico della regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare ed al contrasto alla povertà alimentare, la regione Emilia-Romagna supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla Rete di impresa costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, N. 38), anche con l'adesione di mercati all'ingrosso di cui alla medesima normativa regionale, volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente, ancorché ancillari o strumentali all'attività primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alla Rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari ed ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di

spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 16

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall' art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 17

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 18

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 19

Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall'art. 16 della legge

regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 20

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 21

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 e dall'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 22

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), dalla legge regionale n. 20 del 2021 e dalla legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 23

Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 2022, n.17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 24

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 25

Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

1. Al fine di allineare la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, alla rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere aiuti per il finanziamento di progetti biennali, presentati dagli istituti stessi, volti all'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi.

2. I criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 26

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 27

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; nella tabella A allegata alla legge sono dettagliatamente indicati gli importi per cui è autorizzato il rifinanziamento negli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Con il presente articolo, si autorizza una rimodulazione delle risorse inizialmente previste a favore dell'alta formazione post-universitaria a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione; in particolare, le autorizzazioni di spesa precedentemente disposte dalle leggi regionali n. 20 del 2021 e n. 24 del 2022 sono ridotte nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.

Art. 3 Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

Nel 2024 ricorrono i centocinquanta anni della nascita di un grande scienziato come Guglielmo Marconi, di cui il nostro territorio ospita la Fondazione a lui intitolata le cui origini, con vesti istituzionali diverse, risalgono al 1938. Ricorrono anche i cento anni della nascita di Ezio Raimondi, grande intellettuale e critico letterario, componente del gruppo de il Mulino e presidente per quasi venti anni dell'IBACN, che caratterizzò come officina progettuale.

In entrambi i casi la Regione intende intervenire direttamente anche per valorizzare i profili concernenti il patrimonio culturale e l'eredità culturale che

hanno lasciato; in particolare, la Regione intende effettuare, nell'esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00, disponendo, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad un importo complessivo di euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 4 Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

In continuità con quanto definito dall'art. 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 12, la regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario di euro 400.000,00 per ognuno degli esercizi 2024, 2025, 2026 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi.

La regione Emilia-Romagna, in tal modo, intende sostenere le attività della Fondazione di ricerca e di studio in materia storico-religiosa orientate a favorire il dialogo e la comprensione tra le culture per una pacifica convivenza civile; in particolare, attraverso borse di studio annuali o biennali per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorali, il sostegno alle pubblicazioni scientifiche e formazione alla ricerca unitamente alla promozione di eventi di ampia rilevanza istituzionale.

A tal fine, con il presente articolo, le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 21 della legge regionale n. 19 del 2017 e dall'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2020 sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 5 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza per l'esercizio 2026 l'integrazione del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale; infatti, le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 6 Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con l'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022, al fine di potenziare il brand della Motor Valley attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.

A fronte della mancata realizzazione dell'evento nel 2023, a causa dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel maggio del 2023 che aveva prodotto anche l'allagamento della struttura, si è ravvisto l'esigenza di dare continuità all'evento nel 2026 con un contributo di euro 5.000.000,00; pertanto, con il presente articolo si integrano le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 7 Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con il presente articolo la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, incentiva interventi volti a potenziare l'attrattività turistica del territorio regionale ed in particolare della Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e brand di rilievo internazionale che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori; la Regione, inoltre, favorisce la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi internazionali che producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di rafforzamento dell'immagine della Regione nei mercati internazionali.

In tale ambito, con il presente articolo la Regione sostiene l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola. La struttura in esame richiede, infatti, interventi di potenziamento ed ammodernamento per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, nell'ambito di una strategia di potenziamento territoriale attraverso un più vasto programma di investimenti messo in campo dal Comune di Imola.

A tal fine si autorizza la Regione a concorrere con un contributo straordinario per l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola, a favore del Comune di Imola, proprietario della struttura per un importo complessivo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell'esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2026, disponendo la relativa autorizzazione di spesa nell'ambito

della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento.

Si demanda, inoltre, ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità di concessione ed erogazione del contributo in esame, in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'art. 55 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 6.400.000,00 nel 2026 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2026.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, la regione Emilia-Romagna è anche autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 3.250.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 10 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

La norma ha la finalità di consentire alla Regione di assegnare ai Comuni ed alle loro Unioni risorse per interventi di ripristino o consolidamento di ponti necessari alla loro messa in sicurezza per evitare chiusure e/o limitazioni alla circolazione lungo la rete comunale, secondo i criteri, le modalità e le procedure

definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell'importanza del collegamento garantito dai ponti.

Viene prevista e autorizzata l'integrazione delle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2022, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, per un importo di euro 1.570.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 4.000.000,00 nell'esercizio 2025.

Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono quindi integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

Art. 12 Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

A fonte della necessità di garantire la programmazione territoriale dei servizi, si rende necessario rifinanziare per il triennio 2024-2026 il contributo previsto dalla legge regionale n. 11 del 2021 a favore delle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche, a sostegno dei maggiori costi di gestione non governabili come quelli derivanti dall'applicazione del Contratto di lavoro nazionale Autonomie Locali e da un regime fiscale più oneroso rispetto ai gestori privati.

A tal fine le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale n. 11 del 2021 sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 13 Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

La regione Emilia-Romagna sostiene, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6, le donne vittime di violenza e i loro figli minori, per consentire di ripristinare la propria autonoma individualità.

Con il presente articolo, viene data attuazione alla risoluzione unitaria approvata all'unanimità dei Gruppi assembleari, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa del 13 dicembre 2021 "per l'eliminazione della violenza contro le donne".

La Giunta regionale con propria deliberazione potrà stabilire beneficiari, tipologie di interventi, criteri e modalità di concessione e di erogazione dei

contributi per interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per un importo pari a euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2025, viene disposta la relativa autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d'investimento.

Art. 14 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l'esercizio 2026.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 sono infatti integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 15 Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

La regione Emilia-Romagna ha disciplinato i Centri agroalimentari ed i mercati all'ingrosso con legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso) e sul territorio regionale sono presenti ed operativi 3 Centri Agroalimentari (quelli di Bologna, Parma, Rimini), 8 mercati ortofrutticoli, 6 mercati ittici, 1 mercato avicunicolo e 1 mercato del bestiame.

Nel 2019 ha preso l'avvio un processo di aggregazione organizzativa ed operativa, con l'obiettivo di favorire il rilancio di queste importanti strutture e del settore agroalimentare, quale settore strategico del territorio regionale: i 3 Centri Agroalimentari di Parma di Bologna e di Rimini hanno siglato un protocollo di intesa per la costituzione di una rete d'impresе denominata "Rete di imprese Emilia Romagna Mercati", a cui nel 2020 si è aggiunta anche la Filiera Ortofrutticola Romagnola.

Il 10 settembre 2021 con la sigla del contratto di rete di imprese ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della Legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione al Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato dall'art.1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, tra CAL Srl, CAAB Spa, CAAR Spa e FOR Spa viene costituito il soggetto giuridico "EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE", con sede giuridica a Bologna e sedi operative presso le quattro società promotrici.

La finalità della Rete persegue, in primo luogo l'obiettivo di aumentare la competitività del sistema agroalimentare esistente attraverso una rappresentazione unitaria dei Mercati, con particolare riferimento alla promozione

sui mercati esteri, mettendo a sistema questo tipo di attività già svolte dai CAA e mercati, ma in maniera frammentata e non continuativa ed assicurando una maggiore efficacia nella promozione dell'importante patrimonio di prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali figurano, accanto ad altre rilevanti eccellenze del Made in Italy anche i prodotti ortofruttili, alcuni dei quali con indicazione geografia.

In piena coerenza con le finalità di recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, della lotta allo spreco e della tutela dell'ambiente perseguite dalla regione Emilia-Romagna, la Rete ha altresì avviato un percorso di sviluppo – denominato «progetto di logistica solidale» - legato al ruolo di hub organizzativo e logistico per la raccolta di eccedenze ortofruttili, rese disponibili dalle organizzazioni di produttori grazie agli interventi di gestione delle crisi di mercato sovvenzionati dall'UE, e la loro distribuzione a fini di solidarietà alle comunità degli indigenti regionali, consentendo una ottimizzazione logistica della distribuzione dei prodotti alle associazioni caritatevoli e favorendo una diversificazione dei prodotti messi a disposizione nelle varie realtà territoriali.

Con il presente articolo, la Regione intende pertanto supportare e sostenere azioni e progetti promossi dalla Rete volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore e progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente; a tal fine, la Regione è autorizzata a concedere contributi alla Rete o ai Centri agroalimentari ed ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026 e per far fronte ai relativi oneri è disposta la relativa autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 16 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per gli esercizi 2024 e 2025 al fine di potenziare gli interventi già previsti nell'ambito della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 per finanziare iniziative volte all'attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel contesto regionale.

A tal fine, le autorizzazioni di spesa disposte dall' art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 17 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30

giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell'istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l'apprendistato.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 18 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie a promuovere progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 e dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 19 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola superiore sport invernali turismo "ski college" attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

In particolare, le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 e dall'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 20 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, si autorizza la rimodulazione degli aiuti che la regione Emilia-Romagna intendeva concedere, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, per superfici coltivate a barbabietola da zucchero,

a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono quindi ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 21 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse destinate a concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), e alla realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Le autorizzazioni di spesa disposte dalle leggi regionali n. 12 del 2020 e n. 24 del 2022 sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 22 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse già previste dalle leggi regionali n. 25 del 2018, n. 20 del 2021 e n. 24 del 2022 per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Tali autorizzazioni di spesa sono quindi integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 23 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse previste dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2022 per la realizzazione di opere di bonifiche strategiche per la Regione Emilia-Romagna per un importo di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 24 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Con il presente articolo, si prevede l'istituzione di un nuovo regime di aiuto per l'acquisto da parte delle imprese agricole di riproduttori maschi di razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, iscritti nei libri genealogici.

Con atto della Giunta regionale verrà approvato un apposito bando in cui verranno definiti l'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

A fronte degli oneri derivanti dal presente articolo per un importo di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, è disposta la relativa autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento.

Art. 25 Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

Con il presente articolo, si prevede un nuovo regime di aiuto a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, a fronte dell'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi. La rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale implica una sfida impegnativa per l'istruzione agraria, cui viene chiesto di formare tecnici in grado di supportare questi cambiamenti. Per tali motivi, la Regione intende supportare gli istituti ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, nel potenziamento delle attrezzature tecnico scientifiche, per rendere gli insegnamenti teorici e pratici maggiormente funzionali alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico.

Con atto della Giunta regionale verranno definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare.

A fronte degli oneri derivanti dal presente articolo per un importo pari euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, è disposta la relativa autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento.

Art. 26 Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie a garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell' art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina

Africana; la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

A tal fine, le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 27 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa; si riporta una tabella riassuntiva contenente la quantificazione degli oneri previsti dalla presene legge.

Art. 28 Entrata in vigore

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2024.

Legge regionale				Missione	Programma	2024	2025	2026
LR	24	1975	FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1.987.416,75	1.611.000,00	1.605.000,00
LR	19	1976	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL' EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	3 Trasporto per vie d'acqua	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LR	39	1980	NORME PER L' AFFIDAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	60.000,00	0,00	0,00
LR	42	1984	NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.150.000,00	1.710.000,00	1.624.500,00
LR	30	1992	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	266.000,00	0,00	0,00
LR	27	1995	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.500.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00
LR	27	2000	NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	205.000,00	95.000,00	95.000,00
LR	15	2003	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE E DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 . PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR	7	2010	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L 'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7 Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LR	9	2013	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L 'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LR	13	2013	RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	195.000,00	195.000,00	195.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Riccardo Natali, Responsabile di SETTORE BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2069

IN FEDE

Riccardo Natali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2069

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2069

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1964 del 13/11/2023

Seduta Num. 47

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi